



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

DGR n. 16 del 10/01/2024

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA (D.C.R. N. 97/3 DEL 15.11.2011) – ANNO SCOLASTICO 2024-2025. RETTIFICA DGR N.1 DEL 3.01.2024



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 10/01/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI

PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA (D.C.R. N. 97/3 DEL
OGGETTO: 15.11.2011) – ANNO SCOLASTICO 2024-2025. RETTIFICA DGR N.1 DEL
3.01.2024

VISTE/I

- la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
- la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;
- i Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
- la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali” articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

CONSIDERATO

- che il D.L. n. 104/2013 (conv., con modificazioni, con L. 128/2013) all’art. 12 (“Dimensionamento delle istituzioni scolastiche”), co. 1, prevede l’inserimento del c. 5-ter all’art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (come convertito in L. 15.7.2011, n. 111) stabilendo che “A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole

di cui ai commi 5 e 5-bis.”;

- che fino al precedente Piano di dimensionamento scolastico 2023-2024, non risultando sancito l'accordo anzidetto e in mancanza dell'emanazione del conseguente decreto da parte del MIUR, è stato ritenuto che continuassero a permanere vigenti le disposizioni dei commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98. Precisamente:
 1. il co. 5, come modificato dall'art. 4, co. 69, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128,
 2. il co. 5-bis, comma inserito dall'[art. 4, co. 70, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, modificato dall'[art. 12, co. 1, lett. b\), D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#);
- Che, tuttavia, il quadro normativo previgente è stato ora modificato dall'articolo 1 comma 557 legge 29.12.2022 n. 197 (legge stabilità) che ha integrato l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, inserendo, dopo il comma 5-ter, i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di

salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente»;

- *che il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 127/2023 ha quindi stabilito al comma 1 dell'articolo 1 che «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale» sicché «le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province ... utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati»;*
- *che pertanto, ai sensi del citato Decreto Ministeriale, la Regione, sulla base delle modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 557 dell'articolo 1 della Legge 29.12.2022 n. 197, all'articolo 19 del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito in legge 15.07.2011 n. 111, provvede autonomamente, sentite le Province, al dimensionamento della rete scolastica, entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale, individuato dal Decreto Ministeriale medesimo, che, nell'anno scolastico 2024-2025, è stato stabilito per l'Abruzzo in numero 179 dirigenze, senza far obbligatorio riferimento al parametro legato al numero minimo per Istituto di 600/400 alunni;*

- che in ogni caso, sempre il citato Decreto Ministeriale, all'articolo 1, prevede che siano salvaguardate le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- che, successivamente, il cosiddetto Decreto “mille-proroghe” ha stabilito la proroga del termine ultimo per l'approvazione del Piano di Dimensionamento della rete scolastica per l'a. s. 2024-25, da parte delle regioni, al 5 gennaio 2024, anziché al 30 dicembre 2023, consentendo alle regioni medesime di avvalersi di un temporaneo meccanismo di flessibilità sugli accorpamenti incrementando, per il solo anno scolastico 2024-25, fino a un massimo di 2,5% rispetto al contingente di dirigenti scolastici e dei servizi generali ed amministrativi definito dal citato Decreto ministeriale n. 127/2023, con obbligo tuttavia di riassorbire detto aumento di dirigenze nel corso delle due annualità successive;
- che, pertanto, il contingente a disposizione della Regione Abruzzo passa da 179 dirigenti a 183 dirigenti e di conseguenza devono essere soppresse soltanto n. 7 autonomie scolastiche anziché 11, dato il numero di autonomie di cui al precedente Piano di Dimensionamento che era pari a 190;

CONSIDERATO

1. che compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;
2. che la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali, ai sensi dell'articolo 138 co 1 lett. b) del D.lgs. n. 112/1998;

RICHIAMATA

la D.G.R. 3.01.2024, n. 1 avente ad oggetto “Piano regionale della rete scolastica (d.c.r. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2024-2025.”;

RILEVATO

che nella parte motiva del suddetto provvedimento, con riferimento alla Provincia di Chieti ed in modo specifico all'accorpamento tra l'Istituto Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni e l'Istituto Comprensivo di Monteodorisio – Cupello per la costituzione di un nuovo Omnicomprensivo, è stata prevista la sede della direzione presso l'Agrario di Scerni.

CONSIDERATO

che da un'attenta verifica è risultato che l'istituto comprensivo di Monteodorisio ha un numero di studenti di gran lunga superiore rispetto a quelli dell'Istituto Agrario di Scerni e che inoltre il Comune di Monteodorisio risulta avere una posizione baricentrica rispetto ai plessi derivanti dal nuovo accorpamento;

RITENUTO

pertanto opportuno, anche ai fini di una corretta esecuzione di quanto statuito dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 348/2022, rettificare quanto previsto nella citata DGR n.1 del 3.01.2024 stabilendo che la sede della direzione del nuovo istituto omnicomprensivo sia incardinata presso la sede dell'ex istituto comprensivo di Monteodorisio

PRECISATO

altresì che, restano ferme tutte le altre statuizioni di cui alla DGR n.1 del 3.01.2024;

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Lavoro - Sociale" e dal Dirigente del Servizio "Istruzione" in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento e dell'attestazione da parte degli stessi che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

UDITO

il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto specificato in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e approvato,

1. **Di rettificare** quanto contenuto nella parte motiva della dgr n.1 del 3.01.2024 relativamente all'accorpamento tra l'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni e l'Istituto Comprensivo di Monteodorisio – Cupello con il solo riferimento alla sede di direzione;
2. **di stabilire** conseguentemente che la sede di direzione del nuovo istituto omnicomprensivo derivante dal suddetto accorpamento sia incardinata presso l'ex istituto comprensivo di Monteodorisio;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

4. **Di dare mandato** al Dipartimento Lavoro – Sociale di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per gli adempimenti di competenza e al Ministero dell'istruzione e del Merito;
6. **Di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Alba La Barba
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Assente

DIRIGENTE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Renata Durante
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Segreteria Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale
Pietro Quaresimale
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0 - 6 ANNI**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 10/01/2024 21:58:05
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 11/01/2024 11:58:04
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681